

Relazione illustrativa alla proposta di legge a iniziativa dei Consiglieri Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri:

**MODIFICHE ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1
"STATUTO DELLA REGIONE MARCHE"**

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge ha come obiettivo rendere effettiva la parità di genere, inserendo nello Statuto regionale adeguate garanzie per un equilibrio nella rappresentanza paritaria tra uomini e donne in organismi quali: Giunta regionale e Ufficio di presidenza.

Ciò in ossequio e al fine di realizzare concretamente quanto disposto dall'articolo 51 della Costituzione - modificato con legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, che così recita: "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

Nel primo articolo, si propone di sancire il principio generale della rappresentanza in egual misura dei due sessi direttamente nell'articolato dello Statuto, attraverso un inserimento alla fine del comma 2 dell'articolo 3.

Nel secondo articolo, si propone di affermare il riconoscimento del professionismo nell'ambito dello sport femminile, che purtroppo risulta ancora oggi discriminato in rapporto a quello maschile in termini di diritti.

Nel terzo articolo, si propone di regolamentare la nomina dei membri della Giunta da parte del Presidente della Giunta regionale prevedendo che tale organismo sia composto per metà da uomini e per metà da donne, garantendo così l'equilibrio di rappresentanza paritaria tra i due sessi.

Nel quarto articolo, si propone di regolamentare l'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza da parte del Consiglio regionale prevedendo che tale organismo sia composto per metà da uomini e per metà da donne, garantendo così l'equilibrio di rappresentanza paritaria tra i due sessi.

Dall'applicazione della presente legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Marche.